

**SENATO DELLA REPUBBLICA – 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE – FINANZE E TESORO**  
**INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ORGANISMI DELLA FISCALITA' E SUL RAPPORTO TRA CONTRIBUENTI E FISCO**

**20 marzo 2014**

# **I principali istituti della riscossione coattiva a mezzo ruolo nell'attuale assetto normativo**

Funzioni relative alla riscossione nazionale - Titolarità	5
Funzioni relative alla riscossione nazionale – Esercizio	6
Ruolo	7
Cartella di pagamento	9
Avviso di accertamento esecutivo	10
Atti di accertamento esecutivi in materia doganale	15
Avvisi di addebito INPS	17
Sospensione della riscossione - Stabilità 2013	19
Stabilità 2013 – Annullamento automatico per inerzia dell'ente creditore	22
Rateazione	23
Rateazione - Come richiederla	24
Rateazione	25

Compensi di riscossione e rimborso spese	26
Aggio	27
Rimborso spese esecutive	28
Espropriazione forzata - DPR n. 602/1973 - Avviso di intimazione	29
Debiti fino a 1000 euro	30
Misure cautelari - Fermo amministrativo - DPR n. 602/1973 – art. 86	31
Fermo amministrativo - Modalità e termini	32
Fermo amministrativo - Comunicazione preventiva e successiva	33
Fermo amministrativo - Cancellazione/revoca	34
Misure cautelari - Ipoteca - DPR n. 602/1973 - art. 77	35
Ipoteca – Effetti	36
Ipoteca - Comunicazione preventiva e successiva	37

Ipoteca - Limiti di importo	38
Espropriazione forzata - DPR n. 602/1973	39
Pignoramento mobiliare e immobiliare - Vendita diretta - DPR 602/1973 - art. 52	40
Pignoramento immobiliare	41
Pignoramento immobiliare Limiti – DPR n. 602/1973 – art. 76	43
Espropriazione forzata - Beni essenziali	45
Pignoramento mobiliare	46
Pignoramento mobiliare - Pignoramento beni strumentali	47
Espropriazione forzata - Pignoramento presso terzi (cd. 72-bis)	51
Pignoramento presso terzi (cd. 72-bis)	52
Pignoramento presso terzi - Limiti (art. 72-ter)	53
Limiti ai poteri degli agenti della riscossione - Prospetto di sintesi	54

# Funzioni relative alla riscossione nazionale

## Titolarità

- ❖ L'art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto, a decorrere dal 1° ottobre 2006:
  - ❑ la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, riconducendone la gestione in ambito pubblico;
  - ❑ l'attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante una società con capitale pubblico, appositamente costituita, denominata Riscossione Spa, ora Equitalia Spa, partecipata per il 51 % dall'Agenzia delle Entrate medesima e per il restante 49% dall'INPS.

❖ Lo stesso art. 3, al comma 4, lett. a) ha previsto che, per l'attività di riscossione coattiva Equitalia Spa si avvalga di società per azioni dalla stessa partecipate, denominate “Agenti della riscossione”, operative sul territorio e strutturate in direzioni regionali e ambiti provinciali:

- Equitalia Nord Spa** (competente per Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige – Südtirol, Valle d'Aosta e Veneto)
- Equitalia Centro Spa** (competente per Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria)
- Equitalia Sud Spa** (competente per Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia)

- ❖ L'attività di riscossione coattiva per tutte le entrate (tributarie e non) dello Stato e degli altri enti pubblici viene effettuata mediante il ruolo, formato dall'ente impositore, che successivamente lo consegna all'agente della riscossione, incaricandolo del recupero delle somme dovute. L'agente incaricato è quello che opera nella provincia in cui il debitore ha il domicilio fiscale.
- ❖ L'affidamento dell'incarico di riscossione sulla base del ruolo non comporta un trasferimento della titolarità del credito, che resta in capo all'Ente impositore.

*(Rif. Normativi: DPR n. 602/1973; d.lgs. nn. 46/1999 e 112/1999)*

## ❖ Nello specifico, il ruolo:

- ❑ strutturalmente, è un elenco, in cui sono indicati i debitori, l'entità delle somme richieste ed il titolo in base al quale sono dovute;
- ❑ sul piano funzionale, costituisce un titolo esecutivo, di natura stragiudiziale, che consente che la pretesa dell'ente impositore venga soddisfatta, anche coattivamente, mediante la procedura di esecuzione forzata.

## ❖ Il ruolo può essere modificato solo dall'Ente impositore, in autotutela o su ordine dell'autorità giurisdizionale.

*(Rif. Normativi: DPR n. 602/1973 – DM 3 settembre 1999, n. 321 )*

- ❖ Una volta ricevuto il ruolo dall'ente impositore, l'agente della riscossione forma la **cartella di pagamento**, che **riproduce pedissequamente i dati contenuti nel ruolo** stesso e contiene l'intimazione a pagare le somme richieste entro il termine di 60 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, sarà possibile procedere ad esecuzione forzata.
- ❖ Con la notifica della cartella di pagamento, atto assimilabile al precetto, il debitore viene, quindi, notiziato dell'esistenza di un'iscrizione a ruolo a suo carico e preavvisato che, qualora non provveda al pagamento, nei suoi confronti sarà avviata una procedura di riscossione coattiva.

*(Rif. Normativi: DPR n. 602/1973 – art. 25)*

- ❖ L'art. 29 del DL n. 78/2010, con riferimento a tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, ha introdotto l'avviso di accertamento esecutivo, segnando il passaggio dalla riscossione "tradizionale" con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica di quest'ultima.
- ❖ In sostanza, a partire dal 1° ottobre 2011, con riguardo a periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate (e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni) devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.
- ❖ L'avviso di accertamento costituisce direttamente, in tal caso, titolo esecutivo.

- ❖ L'avviso di accertamento esecutivo è applicabile a Imposte sui redditi, Iva e Irap, che, quindi, l'agente della riscossione può recuperare coattivamente senza dover attendere la formazione del ruolo e senza procedere alla notifica della cartella di pagamento.
  
- ❖ L'avviso non è applicabile (e, conseguentemente, si mantiene l'uso del ruolo):
  - ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate diversi da quelli sopra indicati e per le entrate non tributarie;
  - nell'ambito della riscossione delle Imposte sui redditi e dell'Iva, nei casi di liquidazioni e controlli formali (artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973, art. 54-bis del DPR n. 633/1972);
  - ai crediti, di qualunque natura, di competenza di enti diversi dall'Agenzia delle Entrate che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia per la riscossione coattiva.

- ❖ L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate diventa esecutivo dopo 60 giorni dalla sua notifica e deve espressamente riportare l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento, la riscossione delle somme richieste (in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo), sarà affidata agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.
- ❖ Della presa in carico delle somme, gli agenti della riscossione danno comunicazione al debitore, con raccomandata semplice. NB. L'obbligo di informativa viene meno quando sussiste un fondato timore per il buon esito della riscossione.

- ❖ Sulla base dell'avviso di accertamento e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, gli agenti della riscossione, procedono ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
- ❖ Nell'avviso di accertamento esecutivo vengono, in sintesi, a concentrarsi tre funzioni diverse:
  - quella tipica dell'accertamento
  - quella tipica del ruolo, ossia di titolo esecutivo
  - quella di precetto, tradizionalmente rivestita dalla cartella

- ❖ **L'esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni** dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione dell'avviso di accertamento, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento.
- ❖ Questa sospensione non opera con riguardo alle azioni cautelari (fermo e ipoteca) e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.

# Atti di accertamento esecutivi in materia doganale

- ❖ Con il DL n. 16/2012\* è stato previsto l'impiego dell'accertamento esecutivo anche in materia doganale, benché con tempistiche e modalità operative peculiari.
- ❖ Specificamente, gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cd. atti di accertamento esecutivi), ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali\*\* e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi 10 giorni dalla notifica al debitore.
- ❖ Tale termine è fissato all'art. 222 del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992), che, in quanto norma comunitaria, peraltro regolamentare, per cui direttamente applicabile nel nostro ordinamento, prevale sulla norma nazionale.

\*DL n. 16/2012, art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies.

\*\*Art. 2, paragrafo 1, lett. a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007.

# Atti di accertamento esecutivi in materia doganale

- ❖ Gli atti di accertamento esecutivi:
  - ❑ contengono l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto;
  - ❑ devono espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
- ❖ Al momento della presa in carico delle somme, gli agenti della riscossione ne informano il debitore, con raccomandata semplice.
- ❖ Diversamente che per gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate (sospensione di 180 giorni dall'affidamento in carico dell'atto agli agenti della riscossione), per gli atti di accertamento doganali non è stata prevista nessuna sospensione ex lege, in quanto la disciplina della riscossione delle risorse proprie e dell'Iva all'importazione è sottoposta alla disciplina comunitaria e sottratta alla legislazione nazionale.

- ❖ In analogia con l'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo, l'art. 30 del DL n. 78/2010, prevede, dal 1° gennaio 2011, per l'attività di riscossione delle somme dovute, a qualunque titolo, all'INPS, il cd. avviso di addebito, parimenti avente valore di titolo esecutivo (in sostituzione della cartella di pagamento).
- ❖ L'avviso di addebito riguarda sia le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alle scadenze di legge, sia le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti diversi dall'INPS.

- ❖ L'avviso di addebito deve riportare:
  - ❑ tutti gli elementi che consentano l'esatta identificazione del debitore e della pretesa creditoria;
  - ❑ l'intimazione ad adempiere al pagamento, entro 60 giorni dalla notifica (90 giorni nei casi in cui sono accertati debiti contributivi a seguito di una verifica ispettiva dell'INPS o di altri Enti e a seguito di un accertamento d'ufficio notificato con "lettera di diffida");
  - ❑ l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nello stesso avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

# Sospensione della riscossione

## Stabilità 2013

- ❖ La richiesta di pagamento contenuta nella cartella (o nell'avviso/atto di accertamento esecutivo o nell'avviso di addebito) può essere oggetto di sospensione in via amministrativa o in via giudiziale e nei casi espressamente previsti dalla legge.
- ❖ La legge di stabilità 2013\* ha introdotto, per il contribuente, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di chiedere in autotutela la sospensione immediata della riscossione con apposita istanza presentata direttamente all'agente della riscossione.

\* Legge n. 228/2012, art. 1, commi 537-543. La nuova disciplina ha dato forza di legge ad una prassi interna adottata dal Gruppo Equitalia a decorrere dal maggio 2010 (Direttiva 10 del 6 maggio 2010), con cui si consentiva ai cittadini, in alcuni specifici casi, di rivolgersi direttamente all'agente della riscossione per chiedere la sospensione della riscossione (comunque disposta dall'ente creditore).

# Sospensione della riscossione Stabilità 2013

- ❖ Secondo le norme della legge di stabilità, **gli agenti della riscossione devono disporre la sospensione immediata dell'attività di riscossione** qualora il debitore presenti un'apposita dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall'ente creditore siano state interessate da:
- a) prescrizione o decadenza del diritto di credito, intervenuta prima della formazione del ruolo;
  - b) provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  - c) sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
  - d) sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale l'agente per la riscossione non ha preso parte;
  - e) un pagamento effettuato in favore dell'ente creditore, prima della formazione del ruolo;
  - f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

# Sospensione della riscossione

## Stabilità 2013

- ❖ La dichiarazione (sostanzialmente istanza di sospensione in autotutela) va presentata entro 90 giorni dalla notifica, da parte dell'agente della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente già avviata.
- ❖ Una volta ricevuta la dichiarazione, l'agente della riscossione entro 10 giorni deve trasmetterla all'ente creditore, unitamente alla documentazione allegata dal debitore. Ciò, per avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore stesso ed ottenere, in caso affermativo, la trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.
- ❖ Decorso il termine di ulteriori 60 giorni, l'ente creditore, con una comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC ai debitori obbligati all'attivazione:
  - A. conferma al debitore la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere in via telematica, all'agente della riscossione il conseguente provvedimento definitivo di sospensione o sgravio;
  - B. ovvero avverte il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia all'agente della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo (momentaneamente sospesa).

❖ Se, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell'istanza/dichiarazione, l'ente creditore non invia al debitore interessato la prescritta comunicazione e non trasmette i relativi flussi informativi all'agente della riscossione, le partite oggetto di sospensione sono annulate di diritto e l'agente della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli.

- ❖ Com'è noto, se il debitore si trova in difficoltà a saldare il debito in un'unica soluzione può chiedere all'agente della riscossione di estinguerlo pagando a rate (cfr. DPR n. 602/1973, art. 19).
- ❖ La materia della rateazione è stata interessata da molteplici interventi normativi (l'ultimo, in ordine di tempo, è costituito dal DL n. 69/2013, cd. "Decreto del fare"), che, nell'ottica di agevolare i contribuenti in difficoltà nei pagamenti, hanno disposto una serie di proroghe della dilazione la possibilità di accedere a piani di rateazione più lunghi e flessibili.
- ❖ Attualmente, il debitore può optare per:
  - un piano di rateazione **ordinario**, fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
  - un piano di rateazione **straordinario**, fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità.

- ❖ Per debiti **fino a 50.000 euro**, la rateazione si può ottenere con istanza semplice, senza la necessità di allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
- ❖ Per debiti **oltre 50.000 euro**, la concessione della rateazione è, invece, subordinata alla verifica, da parte dell'agente della riscossione, della situazione di difficoltà economica.
- ❖ È possibile chiedere un piano di rateazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, in modo da poter pagare meno all'inizio, nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

- ❖ Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
- ❖ Dal beneficio della rateazione **si decade** in caso di **mancato pagamento di 8 rate** anche non consecutive (precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento di 2 rate consecutive).
- ❖ In quel caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato.

- ❖ Il sistema di remunerazione degli agenti della riscossione è stato più volte riformato.
- ❖ In particolare, con l'art. 10 del DL n. 201/2011\* (Decreto Monti), è stata prevista l'attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da calcolarsi annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

*\* commi da 13-quater a 13-septies*

- ❖ Tuttavia, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti che la legge prescrive per l'attuazione della nuova disciplina, resta ferma quella previgente, contenuta nell'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, che prevede, che all'agente della riscossione, per la sua attività di recupero dei crediti pubblici, competa un **“aggio”**, che per effetto delle disposizioni contenute nel DL n. 95/2012 (Spending Review, *art. 5, comma 1*), sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, **si è peraltro ridotto di un punto, passando dal 9% all'8%**.
- ❖ Specificamente, l'aggio:
  - ❑ se il pagamento delle somme richieste avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella, è a carico del debitore per il 4,65%, mentre la restante percentuale è a carico dell'ente creditore;
  - ❑ per pagamenti oltre i 60 giorni, è totalmente a carico del debitore.

- ❖ All'agente della riscossione spetta anche il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, che attualmente avviene sulla base di una tabella approvata con decreto dell'allora Ministero delle Finanze (Decreto del 21 novembre 2000), con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso.
  
- ❖ Tale rimborso:
  - è a carico dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità del credito.
  - è a carico del debitore, negli altri casi.

## Avviso di intimazione

- ❖ In linea generale, ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 602/1973, l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva, adottando misure cautelari o avviando azioni esecutive, quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (ovvero nel diverso termine previsto dalla legge in caso di avviso/atto di accertamento esecutivo e di avviso di addebito INPS).
- ❖ Se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi sempre con le modalità previste dall'art. 26 del DPR n. 602/1973, di un avviso (redatto in conformità al modello approvato con decreto ministeriale) che contiene l'intimazione ad adempiere, entro 5 giorni, l'obbligo risultante dal ruolo (DPR n. 602/1973, art. 50).

- ❖ In particolare, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro non si può, comunque, procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (legge di stabilità 2013, art. 1 commi 544 – 545).

## Fermo amministrativo - DPR n. 602/1973 – art. 86

- ❖ Il fermo amministrativo è una misura cautelare che l'agente della riscossione, in presenza di somme non versate tempestivamente, può disporre sui beni mobili iscritti in pubblici registri (motoveicoli, autoveicoli, aeromobili o autoscafi) di proprietà del debitore o dei coobbligati.
- ❖ Si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (ad esempio, per le auto, il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), come noto gestito dall'ACI) territorialmente competenti (art. 86 DPR n. 602/1973).
- ❖ L'iscrizione del fermo comporta il divieto di circolazione del bene oggetto della misura cautelare e colui che è sorpreso a circolare con il mezzo sottoposto al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del Codice della Strada di cui al d.lgs. n. 285/1992 (sanzione amministrativa e possibile confisca del bene).

- ❖ Secondo l'art. 86, comma 4 del DPR n. 602/1973, le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione del fermo devono essere stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.
- ❖ Fino all'emanazione di tale decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 41, del DL n. 203/2005, il fermo può essere eseguito dal concessionario (agente della riscossione) nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso già contenute nel decreto del Ministero delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503.

## Comunicazione preventiva e successiva

- ❖ L'agente della riscossione ha l'obbligo di far precedere l'iscrizione del fermo di beni mobili registrati da una comunicazione preventiva, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritto il fermo\*.
- ❖ Entro il predetto termine, tuttavia, il debitore o i coobbligati potranno dimostrare all'agente della riscossione che il bene mobile in questione è **strumentale** all'attività di impresa o della professione, **inibendo, in tal caso, l'iscrizione del fermo.**
- ❖ Entro 5 giorni dall'esecuzione del fermo, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'interessato, notificando un'apposita comunicazione, a norma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, nella quale oltre all'indicazione della situazione debitoria e dei beni oggetto dell'avvenuta iscrizione del fermo, vengono precisate le necessarie avvertenze sulle modalità di impugnativa (art. 4, comma 1, secondo periodo, del DM n. 503/1998).

\*art. 86, comma 2, del DPR n. 602/1973, introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. m-bis) del DL n. 69/2013). La nuova disposizione formalizza una prassi già consolidata nel Gruppo Equitalia.

- ❖ L'Agente della riscossione, in caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, entro 20 giorni provvede alla revoca del fermo rilasciandone copia al debitore, affinché questi possa direttamente curare le formalità di cancellazione presso il competente PRA.
- ❖ In caso di sgravio totale per indebitato, l'agente provvede d'ufficio a curare la cancellazione gratuita dell'iscrizione del fermo al PRA\*.
- ❖ In caso di cancellazione del fermo amministrativo, **è venuto meno l'obbligo per il debitore di pagare le relative spese all'agente della riscossione e al PRA, ovvero ai gestori degli altri pubblici registri\*\*.**

\*art. 6 del DM n. 503/1998

\*\* art. 7, comma 2, lett. gg-octies) del DL n. 70/2011

## Ipoteca - DPR n. 602/1973 - art. 77

- ❖ L'ipoteca è una misura cautelare che l'agente della riscossione, in presenza di somme non versate tempestivamente, può iscrivere, sui beni immobili del debitore o dei coobbligati, a garanzia del credito iscritto a ruolo, per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (art. 77 del DPR n. 602/1973).
- ❖ La cautela ipotecaria non è necessariamente preordinata all'esecuzione (come specificato dal comma 1-bis del citato articolo 77).
- ❖ L'ipoteca, invece, deve essere iscritta se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79 dello stesso DPR n. 602/1973, vale a dire l'importo stabilito in base ai parametri dettati dall'art. 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) moltiplicato per tre.

- ❖ La garanzia ipotecaria assicura il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all'esproprio promosso da altri consente di procedere ad espropriazione nei confronti di eventuali terzi acquirenti dell'immobile (diritto di sequela).
- ❖ Il debitore resta libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l'iscrizione della cautela non è opponibile all'agente della riscossione, che può soddisfarsi, a tempo debito, sul bene acquisito da terzi.

## Comunicazione preventiva e successiva

- ❖ L'agente della riscossione, **prima** di **iscrivere ipoteca**, è tenuto a **notificare** al proprietario dell'immobile una **comunicazione preventiva** contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si procederà all'iscrizione della cautela (art. 77, comma 2-bis).
- ❖ **Dopo** l'iscrizione dell'ipoteca l'agente della riscossione provvede a **notificare** al debitore una ulteriore **comunicazione**, finalizzata a renderlo edotto dell'avvenuta formalità.

*\*art. 77, comma 2-bis, DPR n. 602/1973 come modificato dall'articolo 7, comma 2, lett. u-bis, del DL n. 70/2011.*

- ❖ L'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 **soggiace a precisi limiti di importo**, più volte rimodulati a beneficio del debitore.
- ❖ A seguito dell'ultima modifica intervenuta, la garanzia ipotecaria può essere iscritta, anche al solo fine di cautelare il credito, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a **20.000 euro** (art. 77, comma 1-bis, DPR n. 602/1973; cfr. art. 3, comma 5, lett. d) e commi 6 e 7 del DL n. 16/2012).

# Espropriazione forzata

## DPR n. 602/1973

- ❖ Come detto, ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 602/1973, per il recupero delle somme iscritte a ruolo, l'agente della riscossione può procedere ad espropriazione forzata.
- ❖ Quest'ultima può tradursi in espropriazione mobiliare (o diretta, presso il debitore), espropriazione presso terzi (di crediti o beni di cui questi sono "debitori" nei confronti del debitore principale) ed espropriazione immobiliare.
- ❖ Sulla scorta del rinvio operato dal predetto art. 49, l'espropriazione forzata è disciplinata dalle norme ordinarie contenute nel codice di procedura civile, applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, con le deroghe dettate dalle disposizioni recate dal predetto DPR n. 602/1973 (precisamente Titolo II, Capo II) e con esso compatibili.
- ❖ Gli atti relativi all'espropriazione forzata sono notificati con le modalità previste dall'art. 26 dello stesso DPR n. 602/1973 e le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
- ❖ In generale, la **vendita** dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto a cura dell'agente della riscossione, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria e l'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione (art. 52).



## Vendita diretta – DPR n. 602/1973 – art. 52

- ❖ Nell'ottica del favor debitoris, stante la particolare criticità dell'attuale contesto economico, il legislatore è intervenuto sul procedimento di vendita di cui all'art. 52 del DPR n. 602/1973, attribuendo al debitore, in costanza di procedura mobiliare o immobiliare, la facoltà di vendere direttamente il bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli artt. 68 e 79 dello stesso DPR n. 602/1973.
- ❖ A tal fine, è necessario il consenso dell'agente della riscossione, il quale è tenuto ad intervenire nell'atto di cessione, sempreché la cessione avvenga nei 5 giorni antecedenti il primo incanto, ovvero entro il giorno antecedente alla data stabilita per il secondo incanto (*cf. art. 10, comma 13-terdecies, del DL n. 201/2011 e art. 52, comma 1, lettere b) e c), del DL n. 69/2013*).

- ❖ Il pignoramento immobiliare è disciplinato dagli artt. da 555 a 591-ter del c.p.c., con le deroghe contenute negli artt. da 76 a 85 del DPR n. 602/1973.
- ❖ Ai fini del pignoramento, occorre:
  - la trascrizione dell'avviso di vendita (cfr. art. 78 del DPR n. 602/1973) presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, a norma dell'art. 555, secondo comma, del c.p.c.;
  - la successiva notificazione dell'avviso stesso entro 5 giorni dalla trascrizione al soggetto nei confronti del quale si procede (in mancanza non può procedersi alla vendita).

- ❖ Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986, moltiplicato per tre.
- ❖ Se non è possibile determinare il prezzo base secondo tali criteri, l'agente della riscossione richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), che provvede entro 120 giorni (cfr. art. 79 DPR n. 602/1973).

- ❖ L'agente della riscossione può intervenire senza alcuna limitazione nell'esecuzione avviata da altri.
- ❖ Al di fuori delle ipotesi di intervento, invece, l'agente **non può effettuare l'espropriazione** quando l'immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:
  - è destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risiede anagraficamente;
  - è l'unico immobile di proprietà del debitore;
  - non si tratta di immobile di lusso (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero di villa (A/8), castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
- ❖ **Non è**, in ogni caso, **possibile procedere all'espropriazione immobiliare** se il **valore** del bene, determinato a norma dell'art. 79 del DPR n. 602/1973 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è **inferiore all'importo di 120 mila euro**.

*Cfr. DL n. 69/2013, art. 52, comma 1, lett. g.*

- ❖ Negli altri casi l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare **solo quando**:
  - ❑ l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120 mila euro;
  - ❑ sono passati sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
  
- ❖ NB. Fermo restando il predetto limite dei 120 mila euro, per l'agente della riscossione resta, comunque, impregiudicata la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tale soglia e anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti erariali, laddove l'esecuzione fosse avviata da terzi.

# Espropriazione forzata

## Beni essenziali

- ❖ Il decreto del fare\* ha previsto che l'agente della riscossione, ferma restando la facoltà di intervento nella procedura espropriativa iniziata da creditori privati, **non dia corso all'espropriazione** per uno specifico paniere di beni definiti "**beni essenziali**", da individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con l'Istat.
- ❖ **All'attualità il prescritto decreto non è stato ancora emanato.**

\* Cfr. DL n. 69/2013, art. 52, comma 1, lett. g), che ha modificato l'art. 76 del DPR n. 602/1973.

- ❖ L'esecuzione mobiliare è regolata dagli artt. 513-542 c.p.c., con le deroghe contenute negli artt. da 62 a 70 del DPR n. 602/1973.
- ❖ Com'è noto, tutti i beni mobili possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per espropriazione, ma tale principio ha delle eccezioni poiché vi sono beni che non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata perché la stessa legge li qualifica come assolutamente o relativamente impignorabili.

# Pignoramento mobiliare

## Pignoramento beni strumentali

❖ In considerazione delle difficoltà economiche che gravano in questo periodo anche sulle attività produttive, il legislatore, modificando\* l'art. 62 del DPR n. 602/1973, è intervenuto in materia di pignoramento dei beni strumentali, **estendendo** anche alle imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro **le limitazioni** che il codice di procedura civile stabilisce alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali.

\* Cfr. DL n. 69/2013, art. 52, comma 1, lett. d).

# Pignoramento mobiliare

## Pignoramento beni strumentali

- ❖ Si tratta di un'ipotesi di estensione della previsione di pignorabilità relativa (cfr. art. 515, comma 3 c.p.c.), per cui anche con riferimento al debitore/impresa avente forma giuridica di società e al debitore che eserciti un'attività in cui ci sia prevalenza del capitale sul lavoro, il **pignoramento** dei beni strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, potrà essere effettuato **solo**:
  - nei limiti di un quinto del loro valore complessivo;
  - qualora gli altri beni del debitore stesso, non strumentali, non siano sufficienti a soddisfare il credito azionato.

# Pignoramento mobiliare

## Pignoramento beni strumentali

- ❖ Il nuovo art. 62 prevede, inoltre:
  - che il debitore sia obbligatoriamente nominato custode dei beni strumentali ;
  - che il primo incanto sia fissato non prima di 300 giorni dal pignoramento;
  - che il pignoramento perda efficacia quando dalla sua esecuzione siano passati 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

- ❖ **Il termine di efficacia del pignoramento** dei beni strumentali **va**, dunque, **oltre i termini ordinari** (90 giorni, ex art. 497 c.p.c.).
- ❖ La ratio della norma va ricercata nell'esigenza di consentire al debitore di mantenere attiva la produzione per un ulteriore congruo periodo di tempo, salvaguardando l'occupazione e cercando risorse per assolvere il debito iscritto a ruolo.

## Pignoramento presso terzi (cd. 72-bis)

### DPR n. 602/1973 – art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi)

- ❖ In caso di procedura esecutiva su crediti del debitore verso terzi, parallelamente alle forme ordinarie previste dagli artt. 543 ss del codice di procedura civile, fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi quarto, quinto e sesto, del citato codice e **salvo che per i crediti pensionistici**, l'agente della riscossione può procedere al pignoramento notificando un atto, del tutto assimilabile al pignoramento ordinario, contenente, in luogo della consueta citazione innanzi al giudice per rendere la dichiarazione di rito, l'ordine al terzo di pagare direttamente all'agente quanto dovuto, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

- ❖ Il pagamento del terzo deve avvenire:
  - a) nel termine di **60 giorni**\* dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
  - b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
  
- ❖ L'atto di pignoramento contenente l'ordine al terzo può essere redatto dall'Ufficiale della Riscossione, ovvero da dipendenti dell'agente della riscossione procedente, ancorché non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione.
  
- ❖ In caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le richiamate norme del codice di procedura civile (art. 72-bis del DPR n. 602/1973).

\* In precedenza il termine era di 15 giorni (cfr. modifica intervenuta all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, per opera dell'art. 52, comma 1, lett. e) del DL n. 69/2013.

# Pignoramento presso terzi

## Limiti (art. 72-ter)

### DPR n. 602/1973 - Art. 72-ter (Limiti di pignorabilità)

- ❖ In presenza di somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, il pignoramento può essere effettuato dall'agente della riscossione in misura pari a:
  - un decimo per importi fino a 2.500 euro;
  - un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;
  - un quinto se le somme dovute al titolo anzidetto superano i 5.000 euro\*.
  
- ❖ NB. In caso di accredito delle somme in questione, pensione inclusa, sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo pignorato non possono ricomprendere l'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo su tale conto, emolumento che, pertanto, resta nella piena disponibilità del correntista\*.

\* cfr. modifica intervenuta all'art. 72-ter DPR n. 602/1973, per opera dell'art. 3, comma 5, lett. a) e b) del DL n. 16/2012 (che ha previsto delle soglie per la pignorabilità).

\*\* previsione introdotta dall'art. 52, comma 1, lett. f) del DL n. 69/2013.

## Prospetto di sintesi

- ❖ In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, **prima di procedere alle azioni cautelari ed esecutive:**
  - ❑ l'agente della riscossione deve **inviare** al debitore una **comunicazione** contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo;
  - ❑ dall'invio di tale comunicazione devono **decorrere 120 giorni.**
  
- ❖ **Nessun adempimento è posto a carico del creditore ordinario.**

## Prospetto di sintesi

- ❖ L'agente della riscossione, **prima di iscrivere ipoteca**, deve notificare al proprietario dell'immobile una **comunicazione preventiva**.
- ❖ **Dopo l'iscrizione dell'ipoteca** l'agente della riscossione provvede a **notificare** al debitore una **comunicazione successiva**, finalizzata a informarlo dell'avvenuta formalità.
- ❖ **Nessun adempimento è posto a carico del creditore ordinario.**

## Prospetto di sintesi

- ❖ L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 602/1973 soggiace a precisi **limiti**, in quanto l'importo complessivo del credito per cui si procede non può essere inferiore complessivamente a 20.000 euro.

**La disciplina dell'istituto risulta, quindi, deteriore rispetto alle regole ordinarie che governano l'attività del creditore privato che intenda adottare la stessa tipologia di misura cautelare.**

- ❖ Per quanto concerne l'espropriazione immobiliare, al di fuori delle ipotesi di intervento, l'agente della riscossione non può avviarla se:
  - l'immobile (NON di lusso) è destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risiede anagraficamente ed è l'unico immobile di proprietà del debitore;
  - il valore dell'immobile è inferiore all'importo di 120 mila euro;
  - non sono passati almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

**Per il creditore privato, diversamente che per l'agente della riscossione, non sussiste alcuna di tali limitazioni.**

NB. Il decreto del fare\* ha previsto, altresì, che l'agente della riscossione non possa procedere all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" (da individuare con decreto, ad oggi non emanato).

## Prospetto di sintesi

- ❖ Con la modifica dell'art. 62 del DPR n. 602/1973, nell'ambito dell'espropriazione mobiliare, sono state **estese** anche alle imprese con forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro **le limitazioni** che il codice di procedura civile stabilisce per la pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali.
- ❖ **Con riguardo ai creditori ordinari**, in presenza di soggetti organizzati in forma societaria o di prevalenza del capitale sul lavoro **non è prevista l'applicabilità delle limitazioni** alla pignorabilità dei beni strumentali (la recente riforma del codice di procedura civile del 2006 aveva, peraltro, espressamente escluso tale applicabilità).
- ❖ Il termine di efficacia del pignoramento dei beni strumentali:

per l'agente della riscossione è  
360 giorni

per i creditori ordinari è  
90 giorni

## Prospetto di sintesi

- ❖ L'espropriazione presso terzi di somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego effettuata dall'agente della riscossione **incontra limiti più stringenti** di quelli previsti dal codice di procedura civile:

### AGENTE DELLA RISCOSSIONE

- ❖ un decimo per importi fino a 2.500 euro;
- ❖ un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;
- ❖ un quinto per importi superiori a 5.000 euro.

### CREDITORE ORDINARIO

- ❖ un quinto, indipendentemente dall'importo.

## Prospetto di sintesi

- ❖ Qualora le somme di denaro, dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, affluiscano nel conto corrente bancario o postale del debitore esecutato:

### **L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

non può procedere al pignoramento dell'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo su tale conto.

L'ultimo emolumento, pertanto, resta nella piena disponibilità del correntista.

### **per il CREDITORE ORDINARIO**

trova applicazione il principio generale, ormai consolidato in giurisprudenza, della "confusione" di tali somme di denaro con le altre già esistenti nel conto corrente bancario o postale.

❖ Le somme depositate perdono, infatti, qualsiasi connessione con il titolo per il quale sono versate in favore dell'avente diritto.

❖ In tali casi, pertanto, al creditore ordinario non sono ritenuti applicabili i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c.